

ATTO N. DD 4156

DEL 15/10/2020

Rep. di struttura DD-TA0 N. 278

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DEI MATERIALI DI BONIFICA – VOLUME CONFINATO
COMUNE: CORIO
PROPONENTE: R.S.A. S.R.L.
PROCEDURA: FASE DI VALUTAZIONE EX ART.12 L.R. 40/98 E S.M.I. ED ARTT. 23 E 27 BIS DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.
GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

Premesso che:

In data 25/06/2018 la Società R.S.A. s.r.l. - con sede legale in Viale Copperi n. 15 a Balangero (TO) e P. IVA 06806680010 - ha presentato istanza di avvio della fase di valutazione al fine di ottenere il giudizio di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 12 della l.r. 40/98 e degli artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente al progetto di "*Messa in sicurezza permanente dei materiali di bonifica – Volume confinato*" da realizzarsi nel comune di Corio (TO).

Il progetto presentato rientra nella categoria progettuale individuata al punto n. 5 dell'Allegato A2 della l.r. 40/98 e s.m.i. ed al punto m) dell'allegato III alla parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

- "*Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";

Sempre in data 25/06/2018, per il medesimo progetto, è stata presentata istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata ambientale (A.I.A) ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Il progetto rientra nella seguente voce dell'allegato I Punto 5 "Gestione Rifiuti" dell'Allegato VIII alla parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.):

- 5.4 "*Discariche, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti*".

La compiuta istruttoria tecnico-amministrativa delle due procedure è stata coordinata nell'ambito della procedura interdisciplinare di cui all'art.27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

L'istruttoria è stata condotta dall'Organo Tecnico per la VIA, istituito con D.G.P. n. 63-65326 del 14/04/1999.

A seguito della presentazione alla CmTO del progetto, che recepisce le prescrizioni impartite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare come da verbale della conferenza istruttoria tenutasi il 28/02/2017, con nota prot. n. 83555 del 11/07/2018 è stato richiesto parere al Ministero su eventuali deroghe di tipo localizzativo (PTC2 e D.lgs 36/2003 in ordine al vincolo escludente per la presenza di vincolo paesaggistico) e tecnico (applicazione norme tecniche sulle discariche previste dal D.lgs 36/2003).

Il Ministero con nota prot. 16463 del 08/08/2018 ha evidenziato che *“non ha titolo ad esprimersi in merito alla possibilità di concedere deroghe trattandosi di materia rimessa alle competenze della C.M.To”*. Di fatto quindi il Ministero ha demandato per competenza alla C.M.To la possibilità di concedere eventuali deroghe precisando inoltre che, in relazione alla presenza del vincolo paesaggistico, *“è indispensabile coinvolgere nell'iter autorizzativo la competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici”*. Nel caso in esame l'autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica è il Comune di Corio.

Con nota prot. n. 97412 del 27/08/2018 è stato richiesto, ai sensi dell'art. 27 bis, comma 3 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, a verificare, ciascuno per gli aspetti di rispettiva competenza, la completezza e l'adeguatezza della documentazione trasmessa dal proponente e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino.

Con nota prot. n. 116300 del 15/10/2018 si è richiesto di integrare la documentazione presentata, sulla base delle indicazioni date dal Comune di Corio con nota prot. n. 6483 del 20/09/2018, relativamente ad aspetti di vincolo paesaggistico. La documentazione è stata presentata alla CmTO in data 08/11/2018.

In data 08/11/2018, con pubblicazione sul sito web della Città Metropolitana di Torino dell'avviso di cui all'art. 23 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., è stato dato avvio all'istruttoria interdisciplinare ex art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Al fine di una disamina tecnica del progetto finalizzata a verificare la necessità di richiedere al proponente eventuali integrazioni di cui al comma 5 dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., in data 17/01/2019 si è svolta in forma simultanea e in modalità sincrona la seduta della Conferenza dei Servizi istruttoria, convocata ai sensi dell'art. 14 comma 1 della legge 241/90 e s.m.i. . Preliminarmente a tale seduta, in data 16/01/2019 si è svolta la prima seduta dell'Organo Tecnico per la VIA.

A seguito di tale seduta della Conferenza dei Servizi, in relazione alle problematiche ed alle criticità progettuali ed ambientali evidenziate e visti i pareri pervenuti da parte dei soggetti interessati, si è provveduto a comunicare al Proponente, con nota del 06/02/2019 prot. n. 11593, l'elenco delle integrazioni necessarie per il completamento delle istruttorie ai sensi del comma 5 dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

In data 19/02/2019 si è svolto il sopralluogo istruttorio.

In data 28/02/2019 il Proponente richiedeva una proroga di 180 giorni per la presentazione della documentazione richiesta. Con nota del 07/03/2019 prot. n. 21166 è stata concessa, ai sensi dell'art. 27 bis

comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la proroga richiesta. La documentazione è stata presentata in data 21/08/2019.

In data 13/11/2019 si è svolta in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 27 bis comma 7 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., la prima seduta della conferenza decisoria per il rilascio del provvedimento di VIA per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto. Nella medesima data si è svolta la seconda seduta dell'Organo Tecnico per la VIA.

A seguito di quanto emerso in sede di tale seduta di conferenza dei servizi, con nota del 10/12/2019 prot. n. 105706 sono state richieste al proponente alcune precisazioni in merito alle integrazioni fornite in data 21/08/2019.

In data 22/04/2020 il proponente ha trasmesso le precisazioni richieste. Con nota prot. n. 36056 del 27/05/2020 veniva richiesto ai soggetti istituzionali interessati membri della Conferenza dei Servizi ed ai soggetti facenti parte dell'Organo Tecnico per la VIA, sulla base delle specifiche competenze, di fornire entro 30 giorni osservazioni alla documentazione pervenuta.

In data 08/07/2020 si è svolta in via telematica la terza seduta dell'Organo Tecnico per la VIA.

Sulla base dei pareri pervenuti e di quanto emerso in sede di Organo Tecnico per la VIA sono state richieste al proponente con nota del 10/07/2020 prot. n. 47611 ulteriori precisazioni alla documentazione fornite in data 22/04/2020. In data 18/08/2020 il proponente ha trasmesso le ulteriori precisazioni richieste.

Con nota prot. n. 57732 del 24/08/2020 veniva richiesto ai soggetti istituzionali interessati ed ai membri della Conferenza dei Servizi ed ai soggetti facenti parte dell'Organo Tecnico per la VIA, sulla base delle specifiche competenze, di fornire entro 30 giorni osservazioni alla documentazione pervenuta e/o eventuali prescrizioni da inserire nell'atto autorizzativo.

Non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico interessato ai sensi dell'articolo 14 lettera b) della l.r. 40/98 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 27 bis comma 4 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Considerato che:

Dal punto di vista amministrativo

Ai sensi dell'art.27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto è stata coordinata nell'ambito della procedura interdisciplinare di cui all'art.27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il procedimento di rilascio del giudizio di compatibilità ambientale, in ordine al progetto in argomento, assorbe i seguenti pareri, nulla osta, consensi o provvedimenti di analoga natura, allegati al presente atto (Allegato B) parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale:

- autorizzazione paesaggistica n. 3/2020 rilasciata dal Comune di Corio ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*".

Per quanto riguarda l'AIA, e tutti gli atti autorizzativi ad essa correlati, sulla base delle risultanze

dell'istruttoria tecnica è risultato possibile in generale definire le condizioni dell'autorizzazione per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento. Risulta ancora necessaria una verifica della conformità del progetto alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 121 del 03/09/2020, entrato in vigore il 29/09/2020, che ha apportato alcune modifiche al Decreto Legislativo n. 36/2003 "*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*" ed ha abrogato il Decreto Ministeriale del 27/09/2010 relativo alla "*Definizione dei Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica*" integrando tali criteri di ammissibilità nel testo del decreto legislativo n. 36/2003.

Ai sensi dell'art. 27 bis comma 9 del D.lgs. 152/2006 le condizioni e le misure supplementari relative a tali titoli abilitativi sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

Non verranno ricompresi nel giudizio stesso e, pertanto, si rimette al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, gli eventuali adempimenti in materia di Prevenzione Incendi.

Per quanto attiene agli aspetti di carattere urbanistico, devono essere rispettati gli obblighi inerenti l'assolvimento degli eventuali oneri di urbanizzazione a favore del Comune di Corio.

Per quanto riguarda l'igiene e la sicurezza il giudizio di compatibilità ambientale non ricomprende quanto prescritto dalle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di salute pubblica nonché di igiene, salute, sicurezza e prevenzione negli ambienti lavorativi e nei cantieri mobili o temporanei.

Dal punto di vista programmatico, progettuale ed ambientale:

La Relazione finale dell'Organo Tecnico per la VIA, parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale (Allegato A), sulla base delle risultanze tecniche dell'istruttoria, delle riunioni della Conferenza dei Servizi nonché tenuto conto dei pareri pervenuti, rileva che per il progetto in oggetto sussistono i presupposti per il rilascio di un giudizio positivo di compatibilità ambientale.

Non risulta necessario integrare il progetto con specifiche condizioni ambientali fatto salvo quanto specificato nella sezione III della Relazione finale dell'Organo Tecnico per la VIA.

Ritenuto pertanto di poter esprimere per il progetto in esame giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della l.r. n. 40/98 e s.m.i. e degli artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Visti:

- i verbali delle sedute della Conferenza dei Servizi depositati agli atti;
- i pareri pervenuti e depositati agli atti;
- la "Relazione Generale sull'Istruttoria dell'Organo Tecnico" allegata alla presente;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;
- la Nota congiunta del Segretario e Direttore Generale n. 29870 del 27 aprile 2020 "Competenza all'assunzione dei provvedimenti nell'ambito del codice dell'ambiente connotati da discrezionalità amministrativa";
- atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

DETERMINA

- 1) **Di esprimere**, per i motivi indicati in premessa che si intendono interamente richiamati nel presente dispositivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della l.r. n. 40/98 e s.m.i. e degli artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i, **giudizio positivo di compatibilità ambientale** relativamente al progetto di cui all'istanza presentata in data 25/06/2018, denominato "*Messa in sicurezza permanente dei materiali di bonifica – Volume confinato*" da realizzarsi nel comune di Corio (TO) presentato dalla Società Società R.S.A. s.r.l. - con sede legale in Viale Copperi n. 15 a Balangero (TO) e P. IVA 06806680010.
- 2) **Di stabilire che** il giudizio di compatibilità ambientale è subordinato all'ottemperanza delle condizioni ambientali ed adempimenti riportati nella Sezione III dell'Allegato A "*Relazione Generale sull'istruttoria dell'Organo Tecnico*" facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 3) **Di dare atto** che il procedimento di rilascio del giudizio di compatibilità ambientale, in ordine al progetto in argomento, assorbe i pareri, nulla osta, consensi o provvedimenti di analoga natura, allegati al presente atto nell'Allegato B facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 4) **Di dare atto** che l'Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29 quater del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. verrà rilasciata dal dirigente competente a seguito del giudizio di compatibilità ambientale.
- 5) **Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 27 bis comma 9 del D.lgs. 152/2006, le condizioni e le misure supplementari relative a tali titoli abilitativi sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.
- 6) **Di stabilire che** il presente provvedimento non esonera dal conseguimento degli atti o dei provvedimenti di competenza di altre Autorità, previsti dalla legislazione vigente; in particolare, il proponente dovrà adempiere a quanto prescritto dalle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di salute pubblica, nonché di

igiene, salute, sicurezza e prevenzione negli ambienti lavorativi e nei cantieri mobili o temporanei.

7) **Di stabilire** che l'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 12, comma 9 della L.R. 40/98, dovrà avvenire in un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo che consenta in via definitiva la realizzazione del progetto.

8) **Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto e dei procedimenti autorizzatori necessari, il presente provvedimento ha un'efficacia temporale stabilita in sette anni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Decorsa l'efficacia temporale sopraindicata senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del Proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 15/10/2020

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Firmato digitalmente da Guglielmo Filippini

ALLEGATO A

**RELAZIONE GENERALE SULL'ISTRUTTORIA
DELL'ORGANO TECNICO**

Progetto:
**“MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DEI MATERIALI
DI BONIFICA – VOLUME CONFINATO”**

Comune: **CORIO**

*Presentato per la fase di Valutazione ex Art. 12
Legge Regionale 14 dicembre 1998, N. 40 ed artt. 23 e 27 bis del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.*

Proponente: **R.S.A. S.R.L.**

SEZIONE I

PROGETTO

Premessa

La Società RSA s.r.l., proponente del presente progetto, è una Società a capitale pubblico costituita ai fini del risanamento e dello sviluppo ambientale dell'ex miniera di amianto di Balangero e Corio.

Il progetto, finalizzato a trovare una collocazione definitiva dei rifiuti derivanti dalle attività di bonifica, si inquadra nel complesso più generale dei lavori di bonifica e messa in sicurezza permanente del "Sito di Interesse Nazionale dell'ex miniera di amianto di Balangero e Corio" (Legge 27.03.1992 n. 257 - Legge 09.12.1998 n. 426) (di seguito SIN), avviati da R.S.A. S.r.l. I lavori comprendo inoltre interventi di salvaguardia di natura idraulica necessari al controllo del rischio di dispersione nell'ambiente delle fibre di amianto.

Nella Conferenza dei Servizi Istruttoria tenutasi il 28/02/2017 presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito Ministero), avente come oggetto di discussione al punto 1 dell'Ordine del Giorno la "Messa in sicurezza permanente dei materiali di bonifica - progetto definitivo" si è disposto lo stralcio del progetto di realizzazione del primo lotto del volume confinato, da realizzarsi sulla base dei criteri del D. Lgs. 36/2003 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" e con l'acquisizione delle dovute autorizzazioni a livello locale in analogia a quanto avvenuto per le "gallerie minerarie".

A seguito della presentazione alla CmTO del progetto, che recepisce le prescrizioni impartite in sede della conferenza istruttoria del 28/02/2017, con nota prot. n. 83555 del 11/07/2018 è stato richiesto parere al Ministero su eventuali deroghe di tipo localizzativo (PTC2 e D.lgs 36/2003 in ordine al vincolo escludente per la presenza di vincolo paesaggistico) e tecnico (applicazione norme tecniche sulle discariche previste dal D.lgs 36/2003).

Il Ministero, con nota prot. 16463 del 08/08/2018, ha evidenziato che "non ha titolo ad esprimersi in merito alla possibilità di concedere deroghe trattandosi di materia rimessa alle competenze della C.M.To". Di fatto, quindi, il Ministero ha demandato per competenza alla C.M.To la possibilità di concedere eventuali deroghe precisando inoltre che, in relazione alla presenza del vincolo paesaggistico, "è indispensabile coinvolgere nell'iter autorizzativo la competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici". Nel caso in esame l'autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica è il Comune di Corio.

La Conferenza dei Servizi, tenuto conto della peculiarità dell'intervento che si inserisce nel più ampio intervento di bonifica del SIN e vista la necessità di garantire il rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa ed il contenimento della spesa pubblica necessaria all'attuazione dell'intervento di bonifica, ed in considerazione di quanto espresso dal Ministero nel proprio parere prot. 16463 del 08/08/2018, ha ritenuto possibile derogare al vincolo escludente imposto dal PTC2 e dal D.lgs 36/2003 per la presenza del vincolo paesaggistico ed alle modalità di impermeabilizzazione delle pareti previste dal medesimo decreto.

Localizzazione e stato di fatto

L'area oggetto dell'intervento si trova, come già specificato in precedenza, all'interno del Sito di Bonifica di interesse nazionale (SIN) dell'ex amiantifera di Balangero e Corio.

Il sito, situato sulla dorsale che separa gli abitati di Balangero (a sud) a Corio (a nord), è stato coltivato a cielo aperto attraverso un ampio anfiteatro gradonato rivolto verso sud. Nella miniera di S. Vittore è stato prodotto amianto di serpentino, nella varietà crisotilo, dagli anni 20 sino alla fine degli anni 80.

Nel dettaglio, l'intervento proposto interesserà un'area posta in Comune di Corio a nord del lago di cava. L'area è costituita da una superficie sostanzialmente pianeggiante di substrato roccioso affiorante parzialmente ricoperto da materiali di natura detritica ed in parte da vegetazione spontanea.

Il centro abitato più prossimo al SIN è quello di Corio, che dista circa 2,5 km in direzione NE dall'area dell'intervento, mentre il centro abitato di Balangero si trova alla distanza di circa 2,6 km in direzione SE. Gli insediamenti più prossimi al volume confinato sono frazione Cudine, borgata denominata Case Garglieto e la borgata Case Flora. Borgata Case Flora appare non abitata e parzialmente diroccata, mentre la borgata Case Garglieto si presenta parzialmente abitata.

Nell'ambito delle proprie attività la Società RSA s.r.l. è titolare di Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con D.D. del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della CmTO n. 70-7547/2016 del 25/03/2016, che sostituisce i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la realizzazione del progetto di *“Messa in sicurezza permanente dei materiali di bonifica – Conferimento nelle gallerie minerarie”* e successiva gestione. Il progetto prevedeva il deposito sotterraneo presso le gallerie minerarie denominate Prada e Italiana Acquedotti;
- autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per l'esercizio dell'attività di deposito preliminare D15 di rifiuti speciali pericolosi contenenti amianto;
- autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per l'esercizio dell'attività di trattamento chimico fisico D9 di rifiuti speciali pericolosi allo stato liquido nel depuratore a servizio del comprensorio;
- autorizzazione ex art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per lo scarico di acque reflue industriali e domestiche in acque superficiali (Rio Pramollo Cod. scarico TO1105001).

Finalità dell'intervento e descrizione del progetto

Il presente progetto del primo lotto del volume confinato nasce dall'esigenza di trovare una collocazione per la messa in sicurezza permanente esclusivamente dei materiali derivanti dalle operazioni di bonifica svolte all'interno del SIN in analogia al progetto riguardante le gallerie minerarie denominate Prada e Italiana Acquedotti.

È prevista la realizzazione di un univoco confinato per una volumetria di 67.000 m³ ed una superficie di 9.500 m² nel quale troveranno collocazione circa 42.000 m³ di rifiuti derivanti dalla bonifica degli stabilimenti del SIN (coperture e tamponamenti in cemento, amianto, amianto in fibra

libera, apparecchiature e macchinari contenenti amianto, rifiuti misti dell'attività di demolizione, rifiuti metallici contaminati, altre tipologie di rifiuti delle attività di bonifica, materiale lapideo semilavorato) e circa 25.000 m³ di fanghi provenienti dai bacini di decantazione.

I rifiuti che si prevede di conferire potranno provenire dal Deposito Preliminare D15 oppure provenire direttamente da aree diverse del sito dove sono in corso, contestualmente alla fase di gestione operativa del volume confinato, attività di bonifica e/o messa in sicurezza permanente. La prima fase della coltivazione del volume confinato vedrà il conferimento di quanto già attualmente stoccato all'interno del deposito D15.

Il volume confinato, come in precedenza precisato, è ubicato a nord del lago di cava, in un'area sostanzialmente pianeggiante, delimitata a est ed ovest dai gradoni di coltivazione della miniera, a sud dall'invaso del lago, a nord dall'area vegetata esistente.

L'invaso, la cui forma si avvicina ad un trapezio irregolare, si addosserà nella parte est e sud-est al primo gradone di coltivazione della miniera, mentre nella parte nord si prevede la prosecuzione del primo gradone attraverso la formazione di un argine di contenimento, così come nella parte terminale della zona sud. La parte ad ovest sarà completata con un argine di confine con il futuro lotto di completamento, su cui si addosserà il rilevato di contenimento della rampa di discesa nell'invaso stesso. L'opera sarà realizzata in elevazione rispetto al piano di campagna esistente e l'altezza media dell'invaso sarà di 12 m con quota massima dei rifiuti prevista a 727,05 m slm (729,05 m slm dopo copertura finale).

Ipotizzando un ritmo di conferimento di circa 20.000/25.5000 m³/anno, si presume una vita utile della discarica pari a circa tre anni.

Il pacchetto di impermeabilizzazione previsto sul fondo del bacino risulta conforme ai requisiti previsti dal D.Lgs 36/2003 e s.m.i. per le discariche per rifiuti pericolosi mentre per quanto riguarda invece le sponde, considerata la peculiarità dell'intervento inquadrato nell'ambito della bonifica del SIN, è stata concessa una deroga ai criteri previsti dal citato decreto.

L'area della discarica e l'area a servizio della stessa avranno una superficie di 15.100 m². L'area del volume confinato sarà completamente recintata, accessibile tramite cancelli, e dotata di un'area di manovra utilizzabile per la gestione, ove saranno presenti, la piattaforma di lavaggio dei mezzi, il gruppo elettrogeno ed un box ufficio di servizio. Nell'area nord-ovest sarà presente la vasca di raccolta del percolato, mentre saranno previsti due serbatoi interrati per la raccolta delle acque di prima pioggia, uno in prossimità dell'area di manovra e servizi e l'altro in prossimità dell'area dove è prevista la vasca di raccolta del percolato. Durante l'attività di realizzazione dell'opera, l'area di manovra sarà utilizzata come area di cantiere e conterrà l'unità di decontaminazione a 4 stadi e la baracca di cantiere.

Nei settori sud e nord gli argini del volume confinato saranno realizzati adottando la tecnica delle terre armate, con angolo di scarpata interna di 33° e angolo di scarpata esterna di 70° mentre la scarpata esterna dell'argine verso ovest (futuro secondo lotto), sarà realizzata con tecnica tradizionale e pendenza naturale non superiore a 30°.

Per la realizzazione degli argini si prevede prioritariamente, miscelato con materiale di provenienza esterna, l'utilizzo di materiale proveniente dall'interno del SIN derivante dall'ultima "volata"

effettuata prima della dismissione della miniera costituito da sterile di cava con pezzatura grossolana e presenza di amianto che verrà rimosso dai gradoni. Per l'utilizzo di tale materiale sono state previste idonee tecniche costruttive finalizzate ad inibire completamente il rischio di dispersione nell'ambiente delle fibre di amianto.

Il progetto prevede dunque in sintesi la realizzazione delle seguenti opere:

- realizzazione del volume confinato per una volumetria di 67.000 m³;
- adeguamento delle strada di accesso al volume confinato;
- sistema di raccolta e gestione dei percolati;
- sistema di raccolta e gestione delle acque superficiali e meteoriche;
- opere complementari e di servizio;

Le tempistiche di esecuzione delle opere sono previste in 18 mesi. A conferimenti ultimati sono previste le opere di copertura finale (capping) e di recupero ambientale.

Data la natura dei rifiuti non ci si attende produzione di biogas. Per precauzione sono comunque stati previsti tre pozzi con funzione di controllo, monitoraggio ed eventuale captazione di gas interstiziali. In caso di rilevamento della presenza di biogas si provvederà alla sua estrazione attraverso i pozzi di captazione predisposti ed alla sua termodistruzione tramite torce.

SEZIONE III

RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA TECNICA

Premessa

Nel corso dell'istruttoria tecnica integrata per i procedimenti di VIA e di AIA sono state evidenziate alcune problematiche tecnico-progettuali-gestionali, sulla base delle quali è stata formalizzata al proponente con nota prot. n. 11593 del 06/02/2019, una richiesta di integrazioni relativamente a tali aspetti:

- aspetti geotecnici
- aspetti paesaggistici
- sistema di regimazione e gestione delle delle acque meteoriche afferenti alle superfici scolanti
- viabilità interna al SIN
- piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti
- Aspetti progettuali/gestionali:
 - metodo di calcolo volumetria
 - barriera di fondo e di parete
 - argini e terre armate
 - sistema copertura finale
 - rifiuti ammessi in discarica e loro caratterizzazione
 - modalità di conferimento dei rifiuti
 - cronoprogramma

- caratteristiche materiale per infrastrati
- verifiche capacità depurative e capacità idraulica impianto chimico/fisico trattamento liquidi
- verifica BAT e BAT AEL per il deposito preliminare D15 e per l'impianto chimico/fisico trattamento liquidi D9
- gestione percolato (dimensionamento strutture di stoccaggio, sistema estrazione, monitoraggio battente)
- sistema registrazione spostamento materiali dal SIN al volume confinato
- piano di sorveglianza e controllo (monitoraggi fibre amianto fase di cantiere e di esercizio, acque meteoriche, monitoraggio topografico, estensione set analitico a tutti gli analiti)
- acustica
- piano gestione operativa (conferimenti rifiuti, copertura rifiuti ed infrastrati ed aree di stoccaggio, misure di sicurezza in caso lacerazioni big bags od altre strutture confinamento dei rifiuti)

per le quali, a seguito delle integrazioni al progetto e allo studio di impatto ambientale, **sono state definite soluzioni progettuali e gestionali condivise.**

Le risultanze istruttorie nel seguito riportate fanno riferimento alla valutazione complessiva degli elaborati forniti dal proponente in data 25/06/2018 (integrato dagli elaborati progettuali trasmessi in data 21/08/2019 e successivamente perfezionati in data 22/04/2020 e 18/8/2020) e da quanto emerso in sede di Conferenza dei Servizi e dai contributi depositati agli atti pervenuti da parte dei soggetti dell'Organo Tecnico della Città Metropolitana di Torino e dai soggetti della Conferenza dei Servizi.

Quadro di riferimento programmatico

Vincolo Paesaggistico

Nella tavola 2 "Beni Paesaggistici" del Piano paesaggistico Regionale del Piemonte, approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, risulta che l'area oggetto dell'intervento è parzialmente assoggettata per legge a vincolo paesaggistico, in quanto rientrante nella fattispecie individuata dal D.Lgs. 42/2004 all'art. 142 comma 1 lettera c) ovvero "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna".

Quanto sopra evidenziato appare incompatibile con quanto indicato all'allegato A del D.Lgs. 36/2003 e smi che specifica, per quanto riguarda l'ubicazione di discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi, che queste non debbano ricadere in territori sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora abrogato e sostituito dal D.Lgs. 42/2004). Tale limitazione è poi stata successivamente ulteriormente ripresa dal Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti 2006 (PPGR 2006), approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino n. 367482 del 28/11/2006, che al punto 4.3.3. "Localizzazione di impianti discariche" individua, come fattore escludente con valenza di vincolo assoluto, le aree sottoposte a vincolo paesaggistico.

Come già evidenziato, la Conferenza dei Servizi, tenuto conto della peculiarità dell'intervento che si inserisce nel più ampio intervento di bonifica del SIN e vista la necessità di garantire il rispetto del

principio di economicità dell'azione amministrativa ed il contenimento della spesa pubblica necessaria all'attuazione dell'intervento di bonifica, ed in considerazione di quanto espresso dal Ministero interpellato in merito, ha ritenuto possibile derogare alla presenza di tale vincolo escludente.

Il Comune di Corio ha rilasciato in data 04/07/2020, a seguito di parere positivo da parte della Commissione Locale del Paesaggio e della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, autorizzazione paesaggistica n. 3/2020, con prescrizioni, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*.

Vincolo idrogeologico

L'area oggetto dell'intervento risulta soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del R. D.lgs. n. 3267/1923 e della LR n. 45/89.

Il Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino della Regione Piemonte, autorità competente al rilascio di un'eventuale autorizzazione in vincolo, nel merito si è così espresso: *“Nel caso di specie l'intervento proposto si inserisce nel complesso delle opere di bonifica e messa in sicurezza permanente del SIN dell'ex miniera amiantifera di Balangero e Coiro e consiste nella realizzazione di un volume confinato per messa in sicurezza di parte del materiale di bonifica, oltre alla realizzazione delle opere complementari e di servizio, del sistema di raccolta e gestione delle acque superficiali e meteoriche e l'adeguamento delle infrastrutture esistenti, quali la viabilità di accesso al sito.*

Il sito ricade all'interno di area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici e risulta fortemente antropizzato, radicalmente modificato dalle attività di coltivazione, e privo delle caratteristiche di naturalità proprie dei terreni che il R. D.lgs. n° 3267/1923 tutela e per i quali subordina la trasformazione o modifica ad autorizzazione.

Si osserva infatti che l'intervento proposto non interferisce con superfici boscate, né comporta la trasformazione di terreni saldi in superfici potenzialmente a rischio idrogeologico che possono subire denudazioni o perdere la stabilità, né prevedono scavi o altre operazioni che comportano trasformazioni o modifiche dell'uso del suolo diverse da quelle proprie del sito in esame, ma persegue al contrario la messa in sicurezza del sito stesso, confinando materiale potenzialmente a rischio per rilascio di fibre aerodisperse nell'intorno, sino ad interessare gli abitati limitrofi.

Per quanto concerne l'adeguamento della viabilità esistente, oltre al miglioramento della massicciata stradale con stesa di uno strato di misto granulare stabilizzato, di un misto granulare bitumato e di uno strato di binder stradale quale tappeto di usura, sono previsti interventi di disaggio a carico della scarpata di monte, laddove vi è presenza di roccia alterata, fratturata o instabile, per ridurre il rischio di crolli sulla sottostante carreggiata. Tali interventi si configurano quali opere di manutenzione straordinaria a carico dell'infrastruttura esistente e come tali non soggetti ad autorizzazione”.

Urbanistica

In base al P.R.G. del Comune di Corio, il SIN è individuato come area AR di ristrutturazione e riordino ambientale.

Nello specifico si tratta di una *“area delimitata ai sensi del D.M. 10.1.02, corrispondente al versante settentrionale dell'ex miniera di amianto, definita “ambientalmente critica” dal Piano Territoriale Regionale e*

soggetta a bonifica di interesse nazionale ex L. 426/98. L'area è totalmente interdetta a qualsiasi tipo di attività che non sia connessa alle operazioni di riassetto idrogeologico e di recupero ambientale, regolate dai competenti organi ministeriali".

All'interno di tale area sono consentite le seguenti attività: *"risanamento dei suoli, governo delle acque e recupero ambientale finalizzati alla ricostituzione dell'ecosistema e ad una possibile creazione di un'area di interesse naturalistico e ripopolamento faunistico".*

Quadro di riferimento progettuale - ambientale

Opzione zero ed alternative localizzative

La non realizzazione del progetto in esame (opzione zero) verrebbe a coincidere con la necessità di smaltire i rifiuti derivanti dalle operazioni di bonifica del SIN presso centri esterni autorizzati, soluzione non percorribile considerandone i costi-benefici di carattere economico, vista la necessità di garantire il rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa ed il contenimento della spesa pubblica necessaria all'attuazione dell'intervento di bonifica, ed ambientale.

Analogo discorso vale anche per la realizzazione di una nuova discarica per rifiuti pericolosi in un'altra area del territorio della Città Metropolitana. Realizzare analogo intervento in un'area diversa da quella in esame comporterebbe un maggior impatto sia dal punto di vista economico ed ambientale. La realizzazione di una nuova discarica inoltre, con i vincoli localizzativi dati dal D. Lgs. 36/2003 e dal Piano Provinciale Gestione rifiuti, si scontrerebbe inevitabilmente con l'obiettivo di difficoltà di reperimento del sito in area idonea.

La collocazione all'interno del SIN dei rifiuti derivanti dalla bonifica è sicuramente la scelta ambientalmente ed economicamente più sostenibile così come dimostrato nello *"studio di fattibilità per la realizzazione del volume confinato"* predisposto da RSA nel 2013 dove erano state individuate ed analizzate soluzioni tecniche e localizzative. In base allo studio di RSA, sulla base di valutazioni di fattibilità tecnica, sostenibilità economica ed agli effetti sul paesaggio, era risultata prioritaria l'attuazione dell'utilizzo delle gallerie minerarie (intervento già realizzato) e la realizzazione del volume confinato presso l'area a nord del lago di cava oggetto della presente istruttoria.

Aspetti progettuali/gestionali

Il proponente ha dato evidenza della potenziale corretta gestione del volume confinato sulla base della normativa ambientale e tecnica di settore e dei presidi adottati ed ha dato riscontro alle criticità ed agli aspetti da approfondire emersi durante lo svolgimento dell'istruttoria, oggetto di richiesta di integrazioni e di aggiornamenti, ed ha definito le modalità e le procedure che verranno poste in essere in caso di eventi accidentali.

L'istruttoria è stata svolta cercando di acquisire già preliminarmente in fase di progettazione definitiva i più fondati elementi atti a valutare i processi e le modalità operative e gestionali proposte al fine di limitare gli effetti dell'attività sulle diverse componenti ambientali (riconducibili sia all'esercizio ordinario dell'attività, sia al manifestarsi di situazioni di emergenza) ed individuando tutti i più idonei ed adeguati interventi di mitigazione al fine di migliorare le prestazioni ambientali del progetto

Il progetto è stato redatto in linea con le indicazioni del D.Lgs 36/2003 e s.m.i. *"Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti"* che all'Allegato 1 *"Criteri costruttivi e gestionali degli*

impianti in discarica“ elenca tutti gli obblighi costruttivi che tali specifici impianti devono rispettare ed all’Allegato 2 “*Piani di gestione operativa, di ripristino ambientale, di gestione post operativa, di sorveglianza e controllo, finanziario*” stabilisce tutti i dettagli operativi e gestionali dell’impianto. In particolare la progettazione ha in maniera specifica preso in considerazione il rispetto delle condizioni previste per le discariche di rifiuti pericolosi fatte salve le deroghe concesse per le pareti.

In data 29/09/2020 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 121 del 03/09/2020, che ha apportato alcune modifiche al Decreto Legislativo n. 36/2003 ed ha abrogato il Decreto Ministeriale del 27/09/2010 relativo alla “Definizione dei Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica” integrando tali criteri di ammissibilità nel testo del decreto legislativo n. 36/2003. La Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi, ai fini del rilascio dell’AIA di propria competenza, con nota prot. n. 65376 del 24/09/2020 ha pertanto richiesto alla Società RSA srl di provvedere alla trasmissione di una relazione attestante la conformità del progetto alle nuove disposizioni normative di settore e di indicare, qualora necessarie, le modifiche da apportare al fine di adeguare il progetto alle nuove disposizioni.

È stata verificata, per quanto riguarda le attività di Deposito preliminare D15 e l’impianto di trattamento dei reflui liquidi D9, la rispondenza delle procedure applicate a quelle contenute nelle BAT Conclusions per il trattamento rifiuti pubblicate in data 17/8/2018 sulla Gazzetta Ufficiale Europea., sia per quanto riguarda le caratteristiche tecniche e gestionali sia per quanto riguarda i BAT AEL.

Sulla base delle risultanze dell’istruttoria tecnica è risultato dunque possibile, in generale, definire le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata ambientale, e di tutti gli atti autorizzativi ad essa correlati, dove verranno individuate tutte le ulteriori prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell’esercizio dell’attività di gestione. Come in precedenza evidenziato è ancora comunque necessaria una verifica della conformità del progetto alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 121 del 03/09/2020.

Aspetti geotecnici

La relazione geotecnica e geologica a supporto del progetto erano riferite ad una versione del progetto parzialmente differente rispetto a quello presentato ed afferenti alla Norme Tecniche di Costruzioni 2008 non aggiornate all’ultima versione del 2018. Con le integrazioni tali elaborati sono stati aggiornati.

La progettazione è stata dunque effettuata secondo tutti i criteri dal DM 17/01/2018 “*Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni*». Tali norme definiscono i principi per il progetto, l’esecuzione e il collaudo delle costruzioni, nei riguardi delle prestazioni loro richieste in termini di requisiti essenziali di resistenza meccanica, stabilità e di durabilità. Esse forniscono quindi i criteri generali di sicurezza, precisano le azioni che devono essere utilizzate nel progetto, definiscono le caratteristiche dei materiali e dei prodotti e, più in generale, trattano gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale delle opere.

Sono state inoltre verificate le deformazione dei dreni sul fondo vasca e le verifiche di carico in relazione ai cedimenti sull’impermeabilizzazione.

Qualità dell'aria/rilascio fibre di amianto

Per la fase operativa e post operativa della discarica, ma soprattutto per le fasi ritenute le più critiche sotto questo punto di vista ovvero la realizzazione degli argini e la movimentazione del materiale dell'ultima volata, è stata prevista l'adozione di specifici presidi e di modalità costruttive/operative/gestionali finalizzate all'inibizione della dispersione di fibre di amianto nell'ambiente. Per quanto riguarda le modalità costruttive degli argini mediante l'utilizzo dei materiali derivanti dall'ultima volata sono state recepite le indicazioni e le osservazioni presentate nel corso dell'istruttoria.

Il progetto non solo recepisce le prescrizioni delle norme vigenti, ma applica tutte le modalità già sperimentate da RSA, concordate ed approvate dagli enti di controllo per le attività di bonifica del SIN per le quale si ricorda che devono essere rispettate le norme indicate nelle *"Linee guida generali da adottare per la corretta gestione delle attività di bonifica da amianto nei Siti di Interesse Nazionale (SIN)"* redatte da INAL (ex ISPELS).

La scelta di mantenere il conferimento all'interno del SIN ottimizza lo sfruttamento degli investimenti già effettuati per la sicurezza della popolazione. Sono infatti già presenti presidi ambientali e reti di monitoraggio e controllo che consentono la tempestiva individuazione di eventuali problematiche, inoltre il continuare il monitoraggio negli stessi luoghi offre il vantaggio di avere uno storico dei dati per meglio individuare i dati anomali

È doveroso segnalare che durante lo svolgimento delle attività di bonifica del SIN non si sono mai verificate situazioni di criticità che possano far mettere in dubbio l'efficacia delle tecnologie e delle procedure adottate. Dall'esame dei dati disponibili risulta che nei centri abitati circostanti il SIN (Balangero, Corio e frazione Cudine di Corio) la presenza di fibre di amianto aerodisperso è del tutto sporadica e sempre inferiore al valore limite di 1 ff/l previste dalla già citate *"Linee Guida"* redatte da INAIL.

I controlli sulla qualità dell'aria, sia in fase di allestimento del volume confinato che in fase di conferimento dei rifiuti saranno eseguiti con periodicità giornaliera. Sono stati individuati come punti di monitoraggio due differenti postazioni di misura, la prima ubicata presso il Deposito preliminare (D15) all'uscita dei rifiuti (punto B-SH), e la seconda posizionata presso l'area ove sorgerà il Volume Confinato (punto C-VC). Un terzo punto di monitoraggio verrà individuato, in fase costruttiva, nei pressi della c.d. "ultima volata".

Inoltre, in ottemperanza di quanto prescritto nel corso della Conferenza dei Servizi istruttoria del 19/02/2019, al fine di monitorare puntualmente anche l'ambiente di vita, sia in fase di allestimento del volume confinato che in fase di conferimento, si prevede di effettuare con cadenza giornaliera anche il monitoraggio ambientale del punto individuato presso la frazione Cudine di Corio

Scarichi e gestione acque meteoriche

Attraverso canalette perimetrali verranno raccolte le acque meteoriche derivanti dalle viabilità perimetrale del volume confinato e convogliate, unitamente alle acque incidenti sul substrato roccioso nell'area est del volume confinato, nel lago di cava in direzione sud.

Le acque meteoriche raccolte dalle canalette lungo il tratto terminale della viabilità di accesso al volume confinato saranno convogliate, unitamente alle acque di seconda pioggia derivanti dalle

superfici scolanti individuate, in direzione nord tramite canalette ed embrici prefabbricati in impluvi naturali.

La gestione di tali acque è stata oggetto, come richiesto, di opportuni approfondimenti in considerazione delle condizioni idrologiche e idrauliche delle aree interessate. Sono stati dunque adottati interventi volti alla regimazione delle acque superficiali attraverso adeguati sistemi di drenaggio, con particolare attenzione alla gestione delle acque superficiali meteoriche convogliate sulle scarpate onde evitare che possano essere fonte di dissesto nelle aree sottostanti.

In relazione all'acquisizione del provvedimento unico di Concessione demaniale e autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e della L.R. 12/2004 -D.P.G.R. 14/R/2004, si prende atto che a seguito di verifiche ed approfondimenti con gli Uffici Regionali competenti in data 13/01/2020, non ne è risultata necessaria la richiesta in quanto il convogliamento delle acque meteoriche conduce verso l'alveo secondario del Torrente Fandaglia senza interessare con manufatti le aree di pertinenza demaniale del torrente stesso.

Per quanto riguarda invece le acque meteoriche e di lavaggio afferenti le superfici scolanti così come definite dal Regolamento regionale 1/R 2006 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" (individuate in linea con le indicazioni espresse - area di sosta e carico dei mezzi per l'estrazione del percolato per una superficie di 270 m² - area destinata al lavaggio mezzi e ai locali di cantiere per una superficie di 750 m²) verranno captate ed inviate rispettivamente a due diverse vasche di accumulo di 2,2 e 5,7 mc. Tali acque verranno successivamente avviate a depurazione presso l'impianto chimico-fisico di trattamento acque già a servizio del comprensorio che ad oggi riceve acque reflue industriali provenienti dal lavaggio automezzi, lavaggio tute, docce decantazione amianto, acque di prima pioggia delle aree adibite a movimentazione automezzi nel SIN) Le acque meteoriche di seconda pioggia verranno immesse, come già detto, in direzione nord in acque superficiali tramite canalette ed embrici prefabbricati in impluvi naturali.

Il percolato estratto dall'invaso attraverso un pozzo obliquo (slope-riser) verrà inviato ad una vasca di raccolta del volume di 90 m³, divisa in due comparti equivalenti, e posizionata al piede dell'argine esterno, lato nord, in adiacenza alla viabilità di accesso all'invaso. La previsione di integrare i serbatoi di stoccaggio fissi con cisterne scarabili del volume di 30 mc si ritiene possa contribuire all'agevole allontanamento del percolato dal volume confinato in condizioni di media criticità. Si raccomanda in ogni caso di garantire - anche prevedendo l'eventuale l'incremento straordinario delle strutture di stoccaggio in corso d'opera - il regolare allontanamento dei percolati, evitando condizioni di accumulo all'interno dell'invaso di stoccaggio dei rifiuti.

Il percolato verrà prelevato tramite autobotti e trattato anch'esso nell'impianto chimico fisico già a servizio del comprensorio. Tale impianto, a seguito di verifiche in sede istruttoria della capacità depurativa in relazione al nuovo carico inquinante e della capacità residua dal punto di vista idraulico, è risultato idoneo a trattare anche i reflui derivanti dalla realizzazione del progetto del volume confinato.

A seguito dei nuovi conferimenti verrà utilizzata la potenzialità nominale massima dell'impianto di trattamento a servizio del comprensorio e, pertanto, la portata massima di scarico in acque superficiali sarà pari a 60 m³/g.

La nuova portata dello scarico comporterà un adeguamento dell'alveo del corpo idrico (Rio Pramollo) al fine di consentirne la compatibilità idraulica. A seguito di verifiche ed approfondimenti effettuati con gli Uffici Regionali competenti nell'incontro tenutosi in data 13/01/2020, a seguito del completamento dei lavori di Messa in Sicurezza idraulica del Rio Pramollo autorizzati in sede di Conferenza dei Servizi Decisoria del 18/07/2014 ed attualmente in fase di collaudo, si prende atto che la Società RSA srl presenterà istanza ai competenti Uffici Regionali per la ridefinizione dell'alveo demaniale del Rio Pramollo con conseguente aggiornamento dell'autorizzazione allo scarico.

La variazione della portata dello scarico nel Rio Pramollo così come prevista a progetto (da 8 m³/g a 60 m³/g) potrà essere dunque attuata esclusivamente a seguito dell'acquisizione del provvedimento unico di Concessione demaniale e di Autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e della L.R. 12/2004 -D.P.G.R. 14/R/2004 di competenza regionale.

La direzione Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera con nota prot. n. 59526 del 02/09/2020 ha espresso parere favorevole sia per quanto riguarda l'approvazione del "*Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque di Prima Pioggia e di Lavaggio*" ai sensi del Regolamento regionale 1/R 2006 "*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" sia per quanto riguarda lo scarico in acque superficiali (Rio Pramollo cod. scarico TO110500) derivante dell'impianto di trattamento reflui indicando le opportune prescrizioni in merito.

Per quanto riguarda il limite specifico relativo alla presenza di amianto nello scarico di acque reflue, in sede di conferenza dei servizi è stato proposto di adottare il metodo di misura indicato attualmente dall' INAIL e suggerito dall' A.R.P.A. riportandolo al valore di 10.000/fibre/litro come elemento di monitoraggio, fermo restando il limite attualmente previsto dal D.Lgs.114/95.

Riutilizzo dei materiali derivanti dall'ultima volata

Come già evidenziato, per la realizzazione degli argini di confinamento si prevede prioritariamente l'utilizzo di materiale proveniente dall'interno del S.I.N. derivante dall'ultima "volata" effettuata prima della dismissione della miniera (quantificabile in circa 29.200 m³) e materiale proveniente dalla demolizione dello sperone roccioso (quantificabile in circa 1.580 m³) che verranno addittivati con materiale di provenienza esterna al sito al fine di intasare i vuoti presenti .

Il materiale derivante dalle operazioni di scavo verrà gestito come sottoprodotto e riutilizzato secondo quanto previsto dal D.P.R. 120/2017 "*Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto – legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164*".

Ai sensi dell'art. 24 comma 2 del DPR 13 giugno 2017, n. 120, le terre e rocce da scavo provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti amianto in misura superiore al valore determinato dalla Tabella I, Allegato 5, al Titolo V della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, quali quelli in oggetto (1.000 mg/kg di amianto totale), possono essere riutilizzati esclusivamente nel sito di produzione sotto diretto controllo delle autorità competenti.

A tal fine è stato predisposto il "*Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti*" aggiornato ed integrato da parte del proponente che ha dato riscontro alle criticità ed agli aspetti da approfondire emersi durante lo svolgimento dell'istruttoria, in modo particolare per quanto riguarda alcuni aspetti costruttivi. Il materiale contaminato da amianto

risulterà completamente isolato all'interno degli argini al fine di eliminare completamente il rischio di dispersione in atmosfera di fibre. In merito Arpa Piemonte e l'ASL TO 4 competente per territorio non hanno evidenziato motivi ostativi.

Il riutilizzo dei materiali derivanti dall'ultima volata comporta un doppio vantaggio consistente innanzitutto nella bonifica dell'area ove attualmente è depositato il materiale dell'ultima volata, che sarà riprofilata e, in secondo luogo, il contenimento di approvvigionamento di materiali di provenienza esterna al sito necessari alla costruzione degli argini della nuova opera.

Piano Sorveglianza e controllo

Il Piano di Sorveglianza e Controllo (PSC) ai sensi del D. Lgs. 36/2003 ha l'obiettivo di verificare l'efficienza di tutte le sezioni impiantistiche, l'efficacia delle misure adottate per la protezione dell'ambiente e di definire i parametri da monitorare e la frequenza delle misure, sia nella fase di realizzazione, gestione e post-chiusura della discarica al fine di prevenire qualsiasi effetto negativo sull'ambiente ed individuare le eventuali adeguate misure correttive.

In funzione delle caratteristiche del volume confinato, il piano prevede i seguenti controlli sulla discarica ed è stato aggiornato sulla base delle previsioni di progetto e delle richieste effettuate durante l'istruttoria svolta:

- percolato
- acque meteoriche di ruscellamento
- produzione di eventuale biogas di discarica
- qualità dell'aria
- parametri meteo climatici
- morfologia della discarica

Permangono dubbi in relazione ad alcuni aspetti del Piano inerenti la "produzione di eventuale biogas di discarica" e la "qualità dell'aria" comunque risolvibili con opportune prescrizioni che verranno individuate in Autorizzazione Integrata Ambientale a cui il soggetto titolare dovrà attenersi.

Non essendo possibile nel sottosuolo del sito in esame individuare una falda in senso stretto e nell'impossibilità dunque di effettuare alcun tipo di controllo monte-valle, non si prevede la realizzazione di alcun piezometro di controllo né di conseguenza l'attivazione di uno specifico protocollo di monitoraggio della qualità delle acque di falda.

Suolo e sottosuolo/Acque sotterranee

Sono state individuate tutte le misure gestionali ed i presidi necessari al fine della protezione della matrice sia in fase di cantiere che di esercizio.

Come già evidenziato, il pacchetto di impermeabilizzazione previsto sul fondo del bacino risulta conforme ai requisiti previsti dal D.Lgs 36/2003 e s.m.i. per le discariche per rifiuti pericolosi mentre per quanto riguarda invece le sponde, considerata la peculiarità dell'intervento inquadrato nell'ambito della bonifica del SIN, è stata concessa una deroga ai criteri previsti dal citato decreto ma sempre comunque garantendo elevati standard di sicurezza.

Le superfici esterne scolanti potenzialmente interessate da fenomeni di contaminazione come già evidenziato, risultano servite da un sistema di regimazione e stoccaggio delle acque di prima

pioggia con successivo trattamento. La progettazione e le modalità operativo/gestionali sono tali da limitare le superfici dei rifiuti esposta all'azione degli agenti atmosferici e nel mantenere il naturale deflusso delle acque meteoriche al di fuori dell'area destinata al conferimento degli stessi.

Vi è da osservare che per le caratteristiche idrogeologiche dell'area le misure di mitigazione previste sono in realtà finalizzate ad evitare percolazioni fino al lago formatosi all'interno dell'ex bacino di cava. che si trova a circa 45/50 m di dislivello al di sotto dell'area che ospiterà il volume confinato, non essendo possibile nel sottosuolo del sito in esame individuare una falda in senso stretto. Il substrato metamorfico risulta infatti caratterizzato da una limitata permeabilità secondaria per fratturazione e fessurazione, che si concentra in corrispondenza delle discontinuità strutturali dell'ammasso roccioso.

L'area ove si prevede di realizzare il volume confinato presenta inoltre una marcata riduzione della già limitata permeabilità dell'ammasso roccioso. La presenza della diffusa, seppur sottile, copertura detritica ricoprente la vasta spianata posta a nord del bacino di cava, che ha intasato le fratture del basamento, ha determinato una sostanziale "impermeabilizzazione" della porzione corticale dell'ammasso.

Paesaggio

Dal punto di vista paesaggistico, in un contesto comunque fortemente alterato dall'azione antropica, le opere consentiranno la prosecuzione naturale del profilo dei gradoni in quanto il corpo del volume confinato si appoggerà sul lato est e parzialmente sul lato nord del gradone di roccia esistente. Non sono in generale previsti significativi peggioramento dei luoghi, né un'alterazione dell'esistente, ma piuttosto una ricostruzione dei gradoni ripristinando parzialmente lo stato dei luoghi antecedente la coltivazione mineraria. Anche l'asportazione del materiale dell'ultima volata genererà la regolarizzazione dei gradoni e la continuità con la situazione geometrica circostante.

Principale strumento di mitigazione dell'impatto derivante dall'opera è rappresentato dal piano di ripristino ambientale che prevede la messa a dimora di elementi vegetazionali mediante la realizzazione di una copertura inerbata che consentirà un corretto inserimento paesaggistico del sito, con tutte le implicazioni naturalistiche ed ecologiche, nel contesto territoriale contermina.

Il Comune di Corio, come già evidenziato ha rilasciato, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" autorizzazione paesaggistica n. 3/2020 in data 04/07/2020 con alcune prescrizioni volte a mitigare ulteriormente tale componente

Traffico e viabilità

Il sistema viario dell'area in oggetto è basato, a una scala relativamente ampia, sull'asse principale costituito dalla S.P.2 di Germagnano, intensamente percorsa da mezzi di trasporto, dalla quale si diparte la S.P.26 dell'Amiantifera, dalla quale si accede al SIN, che poi si collega alla S.P. 22 del colle Forcola. All'interno del sito, l'area oggetto di intervento è raggiungibile tramite le piste interne esistenti che dovranno essere adeguate.

Gli impatti sulla componente per la fase di cantiere sono dovute all'approvvigionamento esterno dei materiali per il quale si configurerà un incremento del transito di mezzi pesanti sulla viabilità 10 mezzi/giorno. Anche per la fase di esercizio vista la fornitura dei materiali per la copertura dei rifiuti e per la realizzazione del *capping* definitivo si stima lo stesso incremento di mezzi.

Con riferimento ai flussi rilevati sulla viabilità provinciale interessata l'incremento dei transiti ipotizzati può essere ritenuto trascurabile e comunque reversibile in quanto limitato nel tempo.

Per quanto concerne il conferimento dei rifiuti, invece, non si rilevano interferenze con la viabilità locale in quanto tutti i transiti interesseranno la viabilità interna al SIN che dovrà essere adeguata. Al fine della movimentazione interna dei materiali, dovrà essere predisposta l'ideale viabilità, per una lunghezza di circa 1550 m, che dal bivio che porta alle gallerie "Prada" e "Italiana acquedotti" conduce fino all'area ospitante il volume confinato in quanto la viabilità attualmente esistente, non risulta nelle condizioni attuali in grado di garantire la circolazione in sicurezza dei mezzi.

In alcuni tratti sono previste opere di disaggio mentre nella zone più critiche interventi di demolizione con mezzi meccanici di speroni di roccia per i quali, come per le altre attività di cantiere, è prevista l'adozione di specifici presidi e modalità operative/gestionali al fine della mitigazione degli eventuali impatti sulle diverse matrici in modo particolare, come già evidenziato, per quanto riguarda l'inibizione della dispersione di fibre di amianto.

Una volta eseguite queste operazioni la viabilità verrà appositamente predisposta per la stesura del binder stradale, anche al fine della limitazione della dispersione di polveri, e successivamente completata con un sistema di collettamento delle acque meteoriche (fossi, canalette. ecc).

Il materiale proveniente dal disaggio derivante da alcuni gradoni lungo la strada di accesso sarà ricollocato lungo il sedime stradale e nelle piazzole di scambio e riutilizzato come sottofondo stradale. Superiormente il materiale proveniente dai disaggi sarà protetto con un manto in tnt ricoperto con uno strato di circa cm 20 di misto granulare di cava per fondi stradali.

Acustica

Come richiesto, con le integrazioni progettuali è stata presentata relazione di impatto acustico redatta ai sensi della D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004 "*Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico*". Dalla relazione non sono emerse criticità in merito all'impatto acustico derivante dall'intervento nei confronti dei recettori individuati sia per quanto riguarda la fase di cantiere che per quanto riguarda la fase operativa.

Non si ritengono necessarie prescrizioni né ulteriori interventi di mitigazione acustica oltre a quelli già previsti nella relazione tecnica sia per la fase operativa che per quella di cantiere per la quale non è necessario provvedere a richiedere Autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti di competenza comunale.

Tenendo conto che la realizzazione del volume confinato si inserisce all'interno delle più ampie attività svolte all'interno del SIN non si ritiene necessaria una campagna di misurazione del rumore presso i recettori individuati anche perché, al fine di superare il generale livello di incertezza della valutazione previsionale dei livelli sonori generati tramite software, è stato eseguito un ciclo di misurazioni della simulazione dello stato di progetto con macchinari in funzione a massimo regime per analizzare la situazione di "massima criticità".

Fase di cantiere

È prevista l'adozione di specifici presidi e modalità operative/gestionali da attuarsi in fase di cantiere al fine della mitigazione degli eventuali impatti sulle diverse matrici in modo particolare, come già evidenziato, per quanto riguarda il contenimento della dispersione di fibre di amianto in atmosfera.

Aspetti sanitari

Come già argomentato sono previste tutte le precauzioni progettuali, tecniche e operativo/gestionali per far fronte alle potenziali situazioni di rischio e/o disagio nei confronti della popolazione e nei confronti degli operatori interessati.

Valutazioni sintetiche e conclusioni

L'istruttoria condotta sugli elaborati di progetto e sullo studio di impatto ambientale, comprensivi delle integrazioni richieste nel corso dell'istruttoria, fanno emergere le seguenti considerazioni di sintesi:

- gli interventi previsti nel presente progetto, finalizzati ad una collocazione definitiva dei rifiuti derivanti dalle attività di bonifica, si inquadrano nel complesso più generale dei lavori di bonifica e messa in sicurezza permanente del “Sito di Interesse Nazionale dell'ex miniera di amianto di Balangero e Corio” (Legge 27.03.1992 n. 257 - Legge 09.12.1998 n. 426);
- lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni di bonifica del SIN presso centri esterni autorizzati oppure la realizzazione di una discarica in un'area differente sono soluzioni non percorribili considerandone i costi-benefici di carattere economico e vista la necessità di garantire il rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa ed il contenimento della spesa pubblica necessaria all'attuazione dell'intervento di bonifica, ed ambientale;
- nel corso dell'istruttoria tecnica integrata per i procedimenti di VIA e di AIA sono state evidenziate alcune problematiche tecnico-progettuali-gestionali per le quali sono state definite soluzioni progettuali e gestionali condivise. Il proponente ha dato evidenza della potenziale corretta gestione dell'installazione sulla base della normativa ambientale e tecnica di settore e dei presidi adottati recependo tutte le osservazioni e le proposte avanzate in sede istruttoria;
- non sono emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame, anche in relazione al fatto che si inserisce nel contesto con adeguate misure di mitigazione e presidi ambientali e sono peraltro da ritenersi efficaci le procedure proposte ed implementate dal proponente finalizzate ad una corretta gestione dell'esercizio e delle emergenze;
- il progetto applica tutte le modalità già sperimentate da RSA, concordate ed approvate dagli enti di controllo per le attività di bonifica del SIN. La scelta di mantenere il conferimento all'interno del SIN ottimizza lo sfruttamento degli investimenti già effettuati per la sicurezza della popolazione in quanto sono già presenti presidi ambientali e reti di monitoraggio e controllo che consentono la tempestiva individuazione di eventuali problematiche. Durante lo

svolgimento delle attività di bonifica del SIN non si sono mai verificate situazioni di criticità che possano far mettere in dubbio l'efficacia delle tecnologie e delle procedure adottate.

- sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica è stato possibile in generale definire le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, dove verranno individuate tutte le prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione e postgestione, per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento;
- alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti condotti dall'Organo Tecnico con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e dalle risultanze delle riunioni della Conferenza dei Servizi, gli impatti derivanti dall'opera potranno essere attenuati e limitati, in fase di cantiere e d'esercizio, adottando tutte le azioni di mitigazione e monitoraggio previsti in progetto. Si ritiene pertanto che a tali condizioni per il progetto in esame sussistano le condizioni di compatibilità ambientale.
- non risulta necessario integrare il progetto con specifiche condizioni ambientali fatto salvo quanto specificato nella seguente Sezione III.

SEZIONE III

A) Condizioni Ambientali di cui art. 5 lett. o-quater del D. lgs 152/2006 e s.m.i

Premessa

Ai sensi dell'art. 28, del D.Lgs. 152/2006 s.m.i, il proponente è tenuto ad ottemperare alle seguenti condizioni ambientali, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo ai sensi del quale *“il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, trasmette in formato elettronico all'autorità competente, o al soggetto eventualmente individuato per la verifica, la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza”*.

In particolare, al fine di consentire il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi, il proponente dovrà comunicare con congruo anticipo al Dipartimento ARPA territorialmente competente l'inizio ed il termine dei lavori e trasmettere al soggetto individuato per la verifica di ottemperanza, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all'attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata ed integrate da quelle contenute nel presente atto.

Il mancato rispetto delle seguenti condizioni ambientali ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di VIA comporta quanto previsto dall'art. 29 comma 2 e, per quanto concerne le sanzioni, quanto previsto dal comma 5 del D lgs. 152 2006 e s.m.i. *“Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000*

euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali”.

Ai sensi dell’art. 27 bis comma 9 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. le condizioni e le misure supplementari relative ai titoli abilitativi sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

Condizioni Ambientali di cui art. 5 lett. o-quater del D. lgs 152/2006 e s.m.i

Condizioni per la realizzazione dell’intervento

- 1) Il progetto dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale depositata per l’istruttoria interdisciplinare di VIA e di AIA, ivi incluse le misure di mitigazione previste. Qualsiasi modifica del progetto, così come definita all’art. 5 lettera l del D. lgs. 152/2006 e s.m.i, dovrà essere preventivamente sottoposta al riesame del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino.

Termine per la verifica di ottemperanza: contestualmente alla comunicazione di fine lavori con relazione scritta, corredata da materiale fotografico.

Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza: Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino e Dipartimento ARPA territorialmente competente

Condizioni per l’esercizio

- 2) La variazione della portata dello scarico nel Rio Pramollo così come prevista a progetto (da 8 m³/g a 60 m³/g) potrà essere attuata esclusivamente a seguito dell’acquisizione del provvedimento unico di Concessione demaniale e di Autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e della L.R. 12/2004 -D.P.G.R. 14/R/2004 di competenza regionale.

Termine per la verifica di ottemperanza: contestualmente alla comunicazione dell’inizio della fase di esercizio dell’impianto dovrà essere data evidenza del conseguimento dell’autorizzazione di competenza regionale sopra richiamata.

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino

B) Adempimenti

La società proponente è tenuta inoltre al rispetto dei seguenti adempimenti:

- Al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino dovrà essere tempestivamente comunicato l’inizio dei lavori;
- Al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino dovrà essere tempestivamente comunicata la fine dei lavori;

- Al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino dovrà essere tempestivamente comunicata l’inizio della fase di esercizio dell’impianto.

ALLEGATO B

AUTORIZZAZIONI, PARERI E NULLA OSTA

Progetto:

**“MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DEI MATERIALI
DI BONIFICA – VOLUME CONFINATO”**

Comune: **CORIO**

Presentato per la fase di Valutazione ex Art. 12

*Legge Regionale 14 dicembre 1998, N. 40 ed artt. 23 e 27 bis del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.*

Proponente: R.S.A. S.R.L.



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI CORIO

C.A.P. 10070 Tel. +39 011 9282888 / 9282105
C.F. 83002510010 Fax 011 928557
P.I. 03802700017 E-Mail: ufficiotecnico@comune.corio.to.it
www.comune.corio.to.it P.E.C.: info@pec.comune.corio.to.it

UFFICIO TECNICO



AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 03/2020

D.P.R. N. 616/77 - D.Lex 42/04 - L.R. 32/2008 - D.G.R. 01/12/08 N. 34-10229 - D.G.R. 16/12/08 N. 58-10313 - D.P.R. 13/9/10 - D.P.R. 31/2017

AUTORIZZAZIONE COMUNALE IN VIRTÙ DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE NELLE ZONE SOGGETTE AI DISPOSTI DEL D.LGS. 42/04.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista l'istanza presentata dall'Arch. **Franco MUSSO** (C.F. MSS FNC 57E07 L219D) in qualità di Legale Rappresentante della **R.S.A. S.r.l.** (C.F. e partita I.V.A. 06806680010) con sede Viale Copperi n. 15 - 10070 BALANGERO (TO), registrata al protocollo generale del comune al n. 7793 del 10/11/2018 ed al registro delle pratiche edilizie al n. 18/2018, tendente ad ottenere l'autorizzazione ambientale ai sensi dell'Art. 146 del D.Lgs. 42/04 per l'intervento di **MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DEI MATERIALI DI BONIFICA - VOLUME CONFINATO** presso il S.I.N. della ex miniera di amianto di Balangero e Corio (L. 426/98), nel Comune di Corio, sull'area censita in Catasto al Foglio 46 e mappali n.ri 478-479-480-481-482-483-484-485-507-666;

Premesso che l'Art. 82 del D.P.R. n. 616/77 delega alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative già esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di tutela dei Beni Ambientali e paesaggistici, ed in particolare, al punto b) del comma 2 del citato articolo, delega espressamente le funzioni amministrative concernenti la concessione dei nulla-osta per la realizzazione di opere modificative dello stato dei luoghi nelle località soggette a vincolo di tutela paesistico-ambientale;

Visto l'Art. 146 del D.Lgs. 42/04;

Visto l'Art. 3 della Legge Regionale 32/2008 e, nello specifico, il comma 2 che recita: "Nei casi non elencati dal comma 1 il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato ai comuni, che si avvalgono, per la valutazione delle istanze, delle competenze tecnico scientifiche delle commissioni locali per il paesaggio di cui all'articolo 4; fino alla costituzione di tali commissioni la competenza per il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche è in capo alla Regione";

Considerato che il Comune di Corio con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 04/12/2009 e Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 16/02/2010 ha istituito la propria Commissione Locale per il Paesaggio in attuazione dei criteri stabiliti con Deliberazione della Giunta regionale 1 dicembre 2008, n. 34-10229, modificata con Deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2008, n. 58-10313;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale del 14/09/2019 n. 111 con la quale si nominavano i componenti della Commissione Locale per il Paesaggio a seguito del rinnovo del Consiglio Comunale il 26 maggio 2019;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 02.10.2006, n. 23-3936 con la quale si approvava la Variante Generale al Piano Regolatore Generale;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 19/12/2008, n. 47 con la quale si approvava il progetto definitivo della I variante parziale al P.R.G.C. ai sensi dell'Art. 17, comma 7, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i.;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 01/04/2011, n. 13 con la quale si approvava il progetto definitivo della II variante parziale al P.R.G.C. ai sensi dell'Art. 17, comma 7 della L.R. n. 56 del 05/12/1977 e s.m.i.;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 13/10/2011, n. 40 con la quale si approvava il progetto definitivo della III variante parziale al P.R.G.C. ai sensi dell'Art. 17, comma 7, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale del 12/02/2019, n. 15 con la quale si approvava il progetto definitivo della IV[°] variante parziale al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. 5/12/1977;

Visto l'iter amministrativo della pratica in oggetto, ai sensi dell'Art. 146 del D.Lgs 42/2004;

Visto il Comunicato dell'Assessore alle Politiche Territoriali della Regione Piemonte pubblicato sul B.U.R. n. 3 del 21/01/2010;

Considerato che il citato intervento rientra tra quelli disciplinati dalla L.R. 32/08 e, nello specifico, in quelli per cui il Comune è delegato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

Visto il D.P.R. 616/77 e nello specifico l'Art. 82, commi 1 e 2 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs 42/04 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i.;

Vista la L.R. 32/08 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 139/10 "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni" e l'accordo "Ministero - Regione Piemonte" del 27/06/2007;

Visto il D.L. 133/2014 convertito con modificazioni nella Legge 164/2014 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 31/2017 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata";

Visto il parere della Commissione Locale del Paesaggio espresso nella seduta del 12/11/2019 che così recita: **PARERE FAVOREVOLE a condizione che:**

- per l'edificio presente nell'area di "cantiere e lavaggio mezzi" sia utilizzata per copertura e pareti la lamiera tipo corten con tonalità ruggine;
- le pareti verticali della vasta raccolta percolato siano rivestite con pietra naturale a spacco e che la copertura della stessa sia a tetto verde.

Si precisa che il parere suddetto ai sensi dell'Art. 3 del regolamento di "Istituzione, composizione e modalità di funzionamento della commissione locale per il paesaggio, ai sensi dell'Art. 148 DEL D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e dell'Art. 4 della L.R. n. 32/2008" è stato formulato prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi e i vincoli degli strumenti paesaggistici nell'ottica di una tutela complessiva, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici e la congruità con i criteri del bene tutelato; non si sono conseguentemente presi in esame aspetti strutturali, dimensionali o prettamente urbanistici del progetto presentato.

Considerato che con lettera Prot. 3633 del 25/05/2020 è stato richiesto, a mezzo posta elettronica certificata, alla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte di esprimere, ai sensi dell'Art. 146 del D.Lgs 42/04, parere vincolante al fine del rilascio della pratica;

Considerato che la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte ha fatto pervenire, con Prot. 3934 del 05/06/2020, parere favorevole all'intervento proposto;

Visti i disposti del pluricitato Art. 146 del D.Lgs 42/04;

AUTORIZZA

ai sensi della L.R. 32/08 e s.m.i., il dall'Arch. Franco MUSSO (C.F. MSS FNC 57E07 L219D) in qualità di Legale Rappresentante della R.S.A. S.r.l. (C.F. e partita I.V.A. 06806680010) con sede Viale Copperi n. 15 - 10070 BALANGERO (TO), registrata al protocollo generale del comune al n. 7793 del 10/11/2018 ed al registro delle pratiche edilizie al n. 18/2018, tendente ad ottenere l'autorizzazione ambientale ai sensi dell'Art. 146 del D.Lgs. 42/04 per l'intervento di **MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DEI MATERIALI DI BONIFICA - VOLUME CONFINATO** presso il S.I.N. della ex miniera di amianto di Balangero e Corio (L. 426/98), nel Comune di Corio, sull'area censita in Catasto al Foglio 46 e mappale n. 478-479-480-481-482-483-484-485-507-666; come da progetto presentato, alle seguenti condizioni:

- la presente autorizzazione è valida per la durata di anni cinque;
- la presente autorizzazione è trasferibile ai successori o aventi causa del titolare, non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio ed è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza e di annullamento previsti dalla normativa vigente in materia;
- in conformità ai disposti di cui alla L.R. 32/08 s.m.i., la presente autorizzazione comunale viene contestualmente trasmessa al Ministero per i Beni Ambientali ed alla Regione Piemonte;
- ai sensi della L.R. 32/08, la presente Autorizzazione comunale potrà essere con provvedimento motivato, annullata dalla Soprintendenza o dalla Regione Piemonte, entro i termini previsti alla relativa comunicazione, che potranno adottare propri provvedimenti a salvaguardia dei beni ambientali tutelati;

- la validità della presente autorizzazione è limitata ai soli aspetti di carattere ambientale-paesaggistico; per l'esecuzione dei lavori il richiedente dovrà essere in possesso dei prescritti titoli abilitativi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Corio, li 04/07/2020

Allegato: Copia del progetto debitamente vistata.



IL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA
(Antonio NICOLINI)